

CCXCII.

1^a TORNATA DI VENERDI 29 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DAMIANI.

INDICE.

Disegni di legge:

Bilancio di grazia e giustizia (*Seguito della discussione*) Pag. 10917

Oratori:

AGEGLIA	10923-36
ANTONELLI	10934-35
BERIO	10917
BONACCI	10921
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	10922
	10924-26-31-6-38
COCCO-ORTU, <i>relatore</i>	10926
	10934-35-38
ERCOLE	10935
FRANCESCHINI	10919
GIRARDINI	10923
LOVITO	10924
MERLANI	10918
POZZO	11925
RAMPOLDI	10925
VALLI E.	10917
VISCHI	10921

Variazioni nel bilancio di grazia e giustizia (*Approvazione*) 10941

La seduta comincia alle 10.

Miniscalchi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1894-95.

La discussione rimase ieri sospesa al capitolo 15.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Valli.

Valli E. Io tengo conto delle condizioni della Camera: e quindi, come firmatario dell'ordine del giorno dell'onorevole Aguglia, il quale raccomandava che si cercasse modo di rialzare le sorti morali ed economiche dei funzionari delle cancellerie e segreterie del Regno, poichè il ministro ha dato già in proposito le assicurazioni opportune, a me non rimane altro che prendere atto di queste e manifestare la convinzione che, senza alcun dubbio, le promesse dell'oggi saranno la realtà del domani. E non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gregorio Valle.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, decade dalla sua iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, decade dalla sua iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. Io non farò un discorso, perchè, se dovessi ora esporre alla Camera ed all'onorevole ministro gl'inconvenienti, che, a mio avviso, si verificano nel modo come funziona il personale della magistratura, impiegherei certamente più tempo di quello che la Camera ha disponibile oggi, e che anche domani fosse disposta a concedermi.

Io convengo pienamente con l'onorevole ministro che la nostra magistratura, nella sua grande maggioranza, corrisponde degnamente alla missione nobilissima che deve compiere. Ma qua e là si verificano alcuni inconvenienti, ai quali è assolutamente necessario di porre riparo senza ritardo. E poichè nel denunziare alla Camera e all'onorevole ministro questi inconvenienti io adempio ad un sacro dovere del mio ufficio, ma d'altra parte, ciò non potrei fare oggi perchè il tempo non lo consente, così propongo un temperamento.

Già nel 1882, discutendosi il bilancio di agricoltura, industria e commercio, la Camera era nella condizione d'oggi; eppure bisognava fare delle osservazioni sul modo con cui funzionava un pubblico servizio; e allora si convenne che queste osservazioni sarebbero state rivolte al ministro d'allora, che era l'onorevole Berti, per iscritto, per mezzo della segreteria della Camera, e che il ministro ne avrebbe tenuto conto, come se fossero state svolte durante la seduta. Ora io domando al ministro, e al presidente della Camera, se mi autorizzano a seguire lo stesso sistema.

Con questo otterremo di informare il ministro e i colleghi di quegli inconvenienti, ai quali alludo, e di non occupare ora il tempo prezioso della Camera; ciò che impedirebbe di votare in tempo debito questo importantissimo bilancio. Però resta inteso che le osservazioni che io rivolgerò per iscritto all'onorevole ministro, figureranno fra gli atti della Camera e saranno così distribuite agli onorevoli colleghi.

Un'altra preghiera debbo rivolgere all'onorevole ministro. Forse durante le ferie parlamentari egli si occuperà delle riforme da compiersi nel suo Ministero; sia per ottenere delle economie, sia, e specialmente, per il riordinamento della amministrazione della giustizia, che è la garanzia delle nostre libertà, e che, quando non funziona bene, mette in pericolo la pace pubblica.

Nel fare questi studi, spero che l'onorevole ministro ricorderà la legge, presentata dal suo predecessore Bonacci, per la libertà condizionata. Questa è una delle più nobili leggi che si siano presentate al Parlamento italiano.

Essa avrà per effetto di diminuire il numero dei reati, di assicurare il ravvedimento di molti colpevoli, di impedire le recidive, di sottrarre una quantità di cittadini, con-

dannati per reati lievi, alle infezioni del carcere, e di assicurare al bilancio una grandissima economia; considerazione anche questa che, sebbene secondaria, pure non dev'essere, in questi momenti, trascurata.

Spero pertanto che l'illustre ministro vorrà portare la sua attenzione sopra questo disegno di legge, affinchè possa venire alla discussione della Camera e possa essere, come vivamente desidero, approvato al più presto.

Presidente. L'onorevole Merlani ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il ministro a presentare un disegno di legge per la soppressione del Pubblico Ministero nei *giudizi civili*, e in linea *penale* nei giudizi avanti i pretori, avanti i tribunali e le Corti in via di appello, e avanti la Cassazione. »

L'onorevole Merlani ha facoltà di parlare per isvolgerlo.

Merlani. Non darò sviluppo a quest'ordine del giorno, tenendo conto dell'ora e dell'impazienza della Camera. Mi limiterò ad accennar solamente la questione che volevo trattare.

E prima di tutto domando l'abolizione del Pubblico Ministero nei giudizi civili, avendo la esperienza dimostrato in modo certo che il Pubblico Ministero nei giudizi civili è perfettamente inutile. Il giudicato civile si deve dare a mente tranquilla e pacata, non si deve dare lì per lì; e quindi le conclusioni, in generale, del Pubblico Ministero non hanno una grande efficacia sulle convinzioni del magistrato. Il magistrato desume la sua convinzione dalle discussioni degli avvocati, e specialmente dalle loro conclusioni, ed emette il suo giudizio dopo che in Camera di Consiglio, ha esaminato accuratamente e pacatamente tutto quanto è stato detto e scritto dai patroni dei contendenti.

Il Pubblico Ministero quindi, che forse una volta aveva le sue ragioni d'essere nei giudizi civili, oggi non l'ha più: e quindi io credo che lo si potrebbe sopprimere, tanto più, me lo lasci dire l'illustre ministro guardasigilli, che il Pubblico Ministero il più delle volte non fa che ripetere qualcheduna delle ragioni che si trovano già esposte nelle conclusioni.

In linea penale, ho domandato la soppressione del Pubblico Ministero presso le preture. Se v'è qualche cosa che scemi la dignità del giudizio pretoriale, è appunto la

presenza di quel povero diavolo che si chiama il Pubblico Ministero. Nelle grandi città in generale vi si mette un delegato di pubblica sicurezza, il quale sa di legge come come io so di turco. Nei piccoli centri poi quel povero Pubblico Ministero, che ci vuol sempre mezz'ora o un'ora per andarlo a pescare, quando deve concludere è obbligato a domandare al pretore quale pena debba invocare pel giudicabile. È una cosa che proprio non può durare più a lungo: ed io credo che per la dignità della giustizia (non dico per l'economia perchè questi rappresentanti del Pubblico Ministero non si pagano) tanto nelle grandi che nelle piccole città il Pubblico Ministero nei giudizi avanti il pretore si debba sopprimere.

Ed ora una parola per i Pubblici Ministeri davanti i Tribunali e le Corti d'appello. Mi affretto a dichiarare che se dato il nostro organismo giudiziario si comprende la utilità del Pubblico Ministero avanti i Tribunali e le Corti di Assise e avanti i Tribunali, le Corti d'appello, quando si rinnova il giudizio, perchè allora c'è la discussione viva e le due parti debbono raccogliere lì per lì gli elementi, discutere ed esprimere le loro convinzioni davanti al magistrato, che deve su quanto intese e raccolte emettere, direi quasi a botta calda, la sua sentenza: se, dico, si intende quindi la utilità del Pubblico Ministero in queste sedi di giudizio perchè combattente, non si comprende invece, la utilità del Pubblico Ministero nei giudizi avanti ai tribunali ed alle Corti in via di appello. È una verità. I Pubblici Ministeri, in quei casi, si limitano il più delle volte a domandare la conferma della sentenza, sia perchè trovano che questo sistema è più breve e comodo, sia perchè credono che esso sia di rispetto al ben giudicato. Ora a me pare che se a questo si deve limitare l'ufficio del Pubblico Ministero nei giudizi di appello, egli non sia proprio una cosa necessaria e neppure utile; e che quindi si potrebbe benissimo sopprimerlo.

Finalmente eccoci alla Cassazione. Qui il Pubblico Ministero difficilmente dà ragione delle sue conclusioni le quali sono sempre o quasi di reiezione quando non sono di inammissibilità o di irricevibilità del ricorso: e quando ne dà ragione, si limita ad invocare la giurisprudenza, che è poi sempre costante e pacifica, della Corte suprema. Quindi neppure nelle Corti di cassazione il Pubblico

Ministero ha ormai, secondo me, ragion di esistere.

Creda l'onorevole ministro che questi uffici di Pubblico Ministero presso la Cassazione finiscono per essere veri canonicati e sinecure belle e buone.

Per questi motivi io chiedo l'abolizione del Pubblico Ministero nei giudizi che ho accennato. Se l'onorevole ministro di grazia e giustizia vuol fare buone e vere economie, accetti il mezzo che io gli propongo.

Creda che i quattrini, in tal modo risparmiati, potrebbero andare a vantaggio della magistratura che troppo è in Italia mal pagata, ed anche a vantaggio degli ufficiali di cancelleria e degli uscieri, due classi di funzionari troppo dimenticate. Faccia buon viso l'onorevole ministro di grazia e giustizia a questo mio ordine del giorno, ed avrà reso un servizio non ispregevole e alla magistratura ed alla giustizia. (*Bravo!*)

Presidente. È presente l'onorevole Fusco? (*No!*) L'onorevole Girardini? (*Nemmeno.*)

Non essendo presenti decadono dal loro turno ed ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Avrei anch'io da fare parecchie osservazioni sul discorso pronunziato l'altro ieri dall'onorevole guardasigilli rispondendo ai vari oratori che hanno parlato su questo bilancio.

Ma secondo il desiderio del nostro presidente io restringerò il mio dire a soli due punti, quello cioè che riguarda il giudice unico, e l'ordinamento della magistratura.

Presidente. Onorevole Franceschini, le raccomando di esser breve. Abbiamo da votare cinque tabelle.

Franceschini. Non dubiti, sarò brevissimo, anche più del mio solito. Prima però di parlare delle due questioni accennate, mi consenta la Camera che io dica qualche parola sul tema sollevato dagli onorevoli Gabba e Pozzi relativo alla abolizione del pubblico ministero nei giudizi civili e penali anche avanti la Cassazione, e sul quale l'onorevole Merlani ha presentato un ordine del giorno, perchè anche a suo parere, inutile per lo meno la di lui esistenza davanti la magistratura giudicante.

Io non starò a ripetere i pregi ed i difetti dell'istituzione del pubblico ministero; convengo col ministro che essa avrà reso e renderà utili servizi alla amministrazione della giustizia. È un fatto però che la ten-

denza odierna è per la sua soppressione, perchè la esperienza ha dimostrato che, organizzato come esso è, può essere causa di molti inconvenienti, che non starò io ora a ricordare. L'egregio ministro, rispondendo agli oratori che hanno sollevata codesta questione, dichiarò che avrebbe tenuto conto, negli studi che sarà per fare, dei voti da essi espressi, soggiungendo che pur ammettendosi la verità dei difetti lamentati, dessi dovrebbero attribuirsi alle persone che fanno parte dell' istituto, e che non rispondono degnamente al delicato compito delle loro attribuzioni. Mi permetta che io brevemente gli dica che ciò, a mio avviso, non è nè giusto, nè esatto dappoichè dobbiamo tutti riconoscere che in esso vi sono delle persone rispettabilissime che con sapienza e zelo disimpegnano lodevolmente il loro ufficio, come, senza citare altri esempi, ne fanno luminosa attestazione l' illustre ed integerrimo procuratore generale Auriti, e lo stesso onorevole ministro Calenda.

L'inconveniente invece è proprio nella costituzione del pubblico ministero. Io potrei citare un'infinità d'esempi che confermano ciò, e molti di questi esempi sono enunciati nel libro del Venerando Musio, il quale diceva appunto che i grandi mali del pubblico ministero consistono nella sua pessima costituzione; la quale « non ostante la più spechciata proibita degli ucmini che lo compongono, tornò e tornerà funestissima alla giustizia ed alla libertà. »

E difatti, di questa istituzione, fondata in Francia da quel genio che non conobbe confini al suo potere, e che la volle come puntello dell'assolutismo e come resistenza ad ogni libertà, che cosa si diceva fin d'allora dai più grandi giureconsulti? Che essa non era che un semplice automa, che il genio del suo creatore seppe bellamente avviluppare in un ricchissimo manto di broccato d'oro. Ebbene questa istituzione trapiantata nella nostra Italia colla legge del 1859, peggiorata quasi con l'altra del 1865, portò da noi delle conseguenze veramente non buone, e se desse non furono in maggior numero, e tanto più deplorabili, si deve appunto alla fortuna di avere ancora procuratori generali che nelle proprie virtù personali rinvengono quel ritegno che non trovano nella legge.

Dunque, senza andare più avanti, la preghiera che io rivolgo all'egregio ministro non è tanto di portare il suo studio sul personale,

quanto sulla stessa costituzione del Pubblico Ministero; e di fare in modo che di essa si faccia un magistrato in cui siano rispettate l'indipendenza del suo animo, la libertà della sua coscienza e la maestà della giustizia.

Allora solo questa istituzione potrà concorrere efficacemente alla retta ed imparziale amministrazione della giustizia: dappoichè, lo ripeto, il Pubblico Ministero, come è oggi il rappresentante del potere esecutivo, posto sotto gli ordini diretti del ministro di grazia e giustizia, m'ingannerò, ma non presenta tutte le garanzie necessarie per la sua piena imparzialità ed indipendenza.

Ed ora, mi consenta la Camera che dica brevissime parole sul giudice unico e sulla terza istanza (*Ooh! ooh!*)

Presidente. Ma queste materie sono state lungamente svolte anche da Lei nella discussione generale. Tenga un po' conto dell'ora.

Franceschini. Tenendo conto delle condizioni della Camera, mi limiterò, non dubiti egregio presidente, ad aggiungere solo pochissime considerazioni in risposta a quanto ha detto il ministro sull'ordinamento della suprema magistratura.

Disse il ministro che non poteva accettare il sistema della 3^a istanza per il principio specialmente della prevalenza gerarchica.

Noi riteniamo (così diceva il ministro) che gerarchicamente per dottrina e per esperienza il giudizio emesso dal tribunale di appello valga tanto più di quello del primo giudice.

Ebbene, contro codesto concetto sta non solo l'autorità di uno dei più grandi giureconsulti, Ulpiano, il quale lasciò scritto: *non melius pronuntiat qui novissimus sententiam dicturus est*, ma il fatto e la esperienza di tante cause che dopo il rinvio della Cassazione vengono giudicate da altre Corti in conformità delle sentenze di primo grado.

E quanto all'esperienza, fra tanti esempi che potrei addurre mi si consenta (ne prego il presidente e la Camera) a ricordare soltanto quanto diceva il senatore De Foresta in un suo discorso al Senato nel 1872, che cioè essendo egli presidente della Corte di appello in Bologna, ove la detta Corte giudicava in via provvisoria per l'annessione fattane al regno d'Italia, come tribunale di terza istanza, ebbe a notare che su 17 cause le più gravi, che in quel breve periodo di tempo vi furono discusse, in otto di esse la

sentenza del tribunale di appello era stata rievocata, e confermata quella del tribunale di prima istanza.

I commenti, stante la necessità di por termine, li lascio alla Camera ed al ministro.

Non combatto gli altri argomenti perchè il presidente non lo consente e perchè d'altronde, a parer mio, deboli ed apparenti.

Quanto poi al giudice unico in prima istanza, riportandomi a quanto si è già enunciato, dirò solo come sia un bisogno, reclamato da molti, di riporre nel pretore, sollevato alla sua indipendenza e dignità, la pienezza della giurisdizione civile, istituendo però più gradi di giurisdizione, ossia la terza istanza in alcune delle principalissime città d'Italia, e nei casi soltanto di sentenze contraddittorie nel dispositivo, perchè l'unico mezzo di avere una retta amministrazione della giustizia a tutela dei legittimi diritti ed interessi dei litiganti.

Voglia il ministro compiere anche al più presto il riordinamento della magistratura suprema, restituendola alla serena sfera del diritto, alla sua sola missione di annullare cioè il giudizio, solo quando abbia contravvenuto alla legge, e così si renderà benemerito della giustizia e della patria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. Domandai, ieri, di parlare, quando l'onorevole Pozzo nel proporre l'abolizione dell'intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili delle Corti di cassazione, citò alcune parole da me pronunciate l'anno scorso nella discussione del bilancio.

Io non ho nulla da mutare a quelle parole.

Dell'opera del Pubblico Ministero davanti alla Corte di cassazione, in sede civile, potrei citare antiche e gloriose memorie.

Perciò dissi che se le condizioni presenti fossero le stesse di trent'anni fa, la questione non sarebbe stata neanche discutibile.

Ma dissi ancora non potersi disconoscere la utilità presente delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili davanti alla Corte di cassazione.

E per sostenere ciò che allora dissi basti il ricordare i nomi e l'opera del Pescatore, del De Falco, dell'Auriti, presso la Corte di cassazione di Roma, e dell'illustre giureconsulto, che ora è ministro guardasigilli, presso la Corte di cassazione di Napoli.

Tuttavia è innegabile che la legge la quale allontanò quasi completamente il Pubblico

Ministero dalle aule della giustizia civile presso i Tribunali e le Corti di appello, ha esercitato un'influenza poco benefica sulle attitudini del Pubblico Ministero all'adempimento del proprio ufficio presso la Corte Suprema nelle materie civili.

Io aveva pensato di affidare ai funzionari del Pubblico Ministero una missione di vigilanza, di direzione ed anche di partecipazione attiva nella difesa delle cause dei poveri.

Così io mi proponeva di riparare agli inconvenienti che da gran tempo si lamentano nell'istituto del gratuito patrocinio, e al tempo stesso di aprire ai funzionari del Pubblico Ministero un campo nel quale potesse esercitarsi e progredire negli studi e nella pratica del diritto civile.

Questo concetto mi par degno dell'attenzione del ministro di grazia e giustizia; ed io glie lo raccomando.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Pozzo, io credo che non si possa separarla dall'altra più ampia ed elevata questione della costituzione della magistratura suprema.

E se prevalesses il concetto, che credo debba prevalere, di una magistratura suprema (poco importa che si chiami Corte di cassazione, ovvero, più italianamente, Corte suprema di giustizia)...

Sacchi. Corte di rigetto.

Bonacci. No; questo è un epigramma, che non merita la Corte suprema; se prevalesses, dunque, il concetto, di una magistratura suprema liberata da tutte quelle attribuzioni che si sono venute aggiungendo al suo primitivo istituto, e chiamata unicamente a custodire l'osservanza e la retta interpretazione delle leggi e l'ordine delle giurisdizioni, in questo caso l'ufficio della Corte suprema sarebbe ordinato alla tutela dell'interesse pubblico più che degli interessi privati, e non sarebbe, a mio avviso, conveniente sopprimere l'intervento del Pubblico Ministero davanti ad essa nelle materie civili.

Presidente. L'onorevole Vischi ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a presentare una proposta di legge per ridurre il numero dei giudicanti a tre nelle Corti di appello ed a cinque nelle Corti di cassazione ».

L'onorevole Vischi ha facoltà di parlare.

Vischi. Ieri domandai di parlare, dopo avere udito il discorso dell'onorevole Pozzo, il quale

vuole togliere addirittura il pubblico ministero dinanzi alla Corte di cassazione, e ciò non soltanto per ragioni giuridiche, ma principalmente per ragioni di economia.

In merito alla sua proposta io, pur non essendo dissenziente, ho dei dubbi, che l'ora tarda non mi consente di svolgere; anche per non abbandonarmi ad una vera accademia. Dico però che mi ha fatto grande impressione il sentire raccomandare questa proposta dal lato principalmente delle economie.

Io sono dell'opinione espressa poc' anzi dal mio amico onorevole Berio; cioè che, in materia di amministrazione della giustizia, il lato delle economie per quanto importante, deve passare in seconda linea. Al disopra di ogni cosa ci dobbiamo interessare del buon andamento dei servizi; e, poichè questo della amministrazione della giustizia è il più importante ed inerente alle più alte ed alle più vere funzioni dello Stato, non è conveniente il volerlo limitare per desiderio troppo spinto di economie. Però, se di economie tutti sentiamo il bisogno, mi permetto di indicare all'onorevole ministro un mezzo molto semplice per ottenerle senza turbare l'attuale ordinamento giudiziario; e questo mezzo è specificato dal mio ordine del giorno.

Attualmente, come tutti sanno, giudicano in grado di appello cinque magistrati. Ma, perchè, dico io, non debbono essere tre, dal momento che la maggiore garanzia viene dalla loro più lunga esperienza, dal grado loro superiore a quello dei primi giudici?

Sappiamo tutti che, a prescindere dal presidente, che avrebbe grado anche maggiore, i tre giudicanti di appello sarebbero per lo meno uguali a tre presidenti di tribunale, quando in prima istanza noi abbiamo due giudici soltanto.

E così dirò per la Corte di cassazione. Attualmente le Sezioni si compongono di sette magistrati, i quali, oltre al presidente, tutti hanno grado uguale a quello di presidente di Sezione di Corte d'appello. Domando: perchè 7 e non 5? Otterremmo così grande economia, specialmente quando vediamo quello che accade nelle quattro Corti di cassazione, oltre quella di Roma, cioè che, pur essendo rimaste in una sola Sezione, hanno tal numero di magistrati da potersi dividere in due turni, e ciascun turno è composto di tale abbondante personale da dare a ciascun magistrato una causa per ogni dieci o quindici giorni.

Voce. Dov'è questo?

Vischi. A Napoli, ed anche altrove.

Ora, di economie ne faremmo e rilevanti, in quanto che, facendo un calcolo approssimativo, sopra le otto Sezioni di Corte di cassazione che abbiamo, potremmo togliere sedici o forse anche venti magistrati; e sopra 52 Sezioni di Corte d'appello potremmo togliere 104 e forse 120 consiglieri, vale a dire, potremmo realizzare un totale di un milione, e giammai una somma minore di 850,000 lire di economie, senza per nulla mutare l'attuale ordinamento giudiziario, e senza perturbare il servizio.

Voce. E il giudice unico?

Vischi. Facciamo anche quello.

Comprendo che l'onorevole ministro non può accettare ora il mio ordine del giorno, perchè verrebbe ad assumere troppo gravi impegni dinanzi alla Camera ove dovesse, senz'altro, adottare queste mie idee che non sono state neppure svolte, ma solamente accennate. Ma io mi auguro che egli, sia che ottenga i poteri straordinari per riformare gli ordinamenti amministrativi, sia che intenda venir innanzi alla Camera con appositi disegni di legge, tenga presenti queste mie preghiere, perchè credo davvero che, pur non arrivando al giudice unico, otterremo così delle economie che per nulla, ripeto, perturberanno l'amministrazione alla giustizia.

Calenda dei Tavani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare,

Presidente. Poichè desidera di parlare ora, le do comunicazione di un altro ordine del giorno dell'onorevole Aguglia così concepito:

« La Camera invita il guardasigilli a far cessare le applicazioni di magistrati e di altri funzionari al Ministero di grazia e giustizia, compilando sollecitamente un nuovo organico del personale dell'Amministrazione centrale, che meglio corrisponda alle normali esigenze del servizio ».

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Dirò due sole parole per rispondere agli onorevoli preopinanti. Accetto le raccomandazioni dell'onorevole Berio, anzi gli saprò grado, se vorrà presentarmele in iscritto come ha dichiarato essere suo intendimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Aguglia, potrei accettarne la prima parte, perchè è nei propositi miei di far cessare le applicazioni al ministero; ed

egli quindi per questa parte potrebbe ritirarlo.

Ma, quanto a presentare un novello organico, sarà una conseguenza necessaria degli studi, che occorrerà fare per il riordinamento dell'amministrazione centrale e di quelle da essa dipendenti; quindi anche per questa parte mi pare che potrebbe contentarsi della mia dichiarazione.

Per ciò che concerne gli ordini del giorno, che tendono a riforme di istituti giudiziari, io mi debbo trincerare dietro la pregiudiziale, che aveva già accennato l'onorevole relatore della Commissione.

Vogliamo noi in occasione della discussione del bilancio promuovere soluzioni radicali? Chè soluzione radicale è il dire al ministro: proponeteci un disegno di legge, fondato sopra principii, che distruggano l'ordinamento attuale.

Questi principii sono discutibili; e ne è prova l'aver udito nella Camera voci discordi sopra alcune delle soluzioni proposte.

Ora l'onorevole Bonacci ha dichiarato come egli intenda la istituzione del pubblico ministero presso il supremo magistrato.

L'onorevole Merlani, che ha detto delle cose molto acconcie rispetto al pubblico ministero, come è rappresentato presso le pature, pretenderebbe l'abolizione del pubblico ministero anche nella materia penale; ma questa riforma dovrebbe, nelle cause penali in Corte di appello, essere subordinata alla soluzione dell'altra: se debba mantenersi o no, l'appello penale; giacchè se si abolisse, egli avrebbe implicitamente quello che venne domandando.

Ma, in sostanza, io credo che non si possa incidentalmente e a Camera, diciamolo, così scarsa, nelle sedute antimeridiane, esprimere un voto, così radicale, che venga a distruggere un istituto, che in una amplissima discussione generale, quando si gridava il *tolle tolle* contro il pubblico ministero, fu mantenuto per l'assenso dei due rami del Parlamento, anche in alcune materie civili, e, nella sua perfetta integrità, presso il supremo Collegio.

Dunque io posso considerare, come raccomandazioni, come materie degne di studio, le proposte di riforme degli ordinamenti giudiziari, fatte dai diversi oratori, con i loro ordini del giorno; ma non posso assumere l'impegno di presentare disegni di legge, i quali si conformino agli stessi ordini del giorno.

Pregherei adunque tutti i proponenti di accontentarsi di queste mie dichiarazioni, e di ritirare i loro ordini del giorno.

Voci. Chiusura, chiusura!

Presidente. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto a partito: chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova la chiusura è approvata).

L'onorevole Pozzo insiste nel suo ordine del giorno?

Pozzo. Visto che troppo pochi colleghi sono presenti, e tenuto conto delle dichiarazioni del Governo, non insisto, riservandomi, ove mi sembri opportuno, di presentare apposito disegno di legge.

Presidente. Onorevole Merlani insiste?

Merlani. Non insisto.

Prendo atto delle dichiarazioni del Ministero, e mi riservo a suo tempo di presentare, occorrendo, una proposta di legge speciale in ordine a tale questione.

Presidente. Onorevole Vischi, insiste o ritira il suo ordine del giorno?

Vischi. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Aguglia, insiste?

Aguglia. Prendo atto della formale promessa dell'onorevole ministro: lo ringrazio, e ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 15.

Intorno al capitolo 16 ha facoltà di parlare l'onorevole Girardini.

Girardini. Ci sono due graduatorie una vecchia ed una nuova di giudici e sostituti. La cosa si connette al capitolo precedente ed anche a questo. Nella graduatoria vecchia dei giudici di 1^a categoria ce ne sono 350 o 360; di 2^a categoria ce ne sono precisamente 403. Ci sono le due categorie di sostituti procuratori del Re: prima e seconda categoria. Ora i giudici di seconda categoria per arrivare a giudici di prima categoria hanno bisogno di un periodo di nove anni; invece i sostituti di seconda categoria in otto anni giungono ad essere procuratori del Re.

Talchè quando un sostituto procuratore è arrivato procuratore del Re, ancora i giudici di seconda categoria non sono diventati giu-

dici di prima categoria e promuovibili alla vice presidenza.

Quando è stata istituita la graduatoria unica del 1890, fu composta di giudici e sostituti più giovani che dovrebbero seguire quella dei giudici di seconda categoria.

Ma siccome i sostituti di prima e seconda categoria della graduatoria vecchia in otto anni diventano procuratori del Re, e gli altri non sono ancora di seconda categoria e promuovibili, che cosa ne avviene? Che dovendosi promuovere nuovi procuratori del Re e nuovi consiglieri di appello, si prendono nella categoria nuova, trascurando i più vecchi giudici che appartengono alla seconda categoria vecchia.

Questa era l'osservazione che volevo fare all'onorevole ministro in occasione del capitolo antecedente, e che mi pare si connetta anche a questo, perchè, in sostanza, si tratta di spese d'ufficio, di riforme organiche che debbono essere fatte. E tanto più debbono esser fatte, inquantochè, parificando alla posizione dei procuratori del Re nei tribunali i consiglieri d'appello, che cosa ulteriormente ne avviene? Ne avviene un'ingiustizia nel processo di avanzamento di questi giudici i quali, un tempo, dovevano diventare vice presidenti e poi presidenti per diventare consiglieri di appello, mentre i loro colleghi sostituti procuratori del Re, se prima arrivavano procuratori del Re, molto dovevano poi indugiarsi prima di andare all'appello. Ora, con la parificazione, passano d'un tratto sostituti procuratori del Re all'appello e vengono anzi incorporati in gran copia nella magistratura, occupando banchi nei quali le abitudini del loro pensiero li rendono cattivi giudici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lovito.

Lovito. Due sole parole, poichè è desiderio generale della Camera che il bilancio sia votato entro oggi, affinchè possa essere presentato in tempo all'altro ramo del Parlamento.

Io voleva semplicemente richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli intorno alle domande per tramutamento in quelle località dove i magistrati sono nati, o nelle provincie loro, o nei circondari nei quali è compreso il loro paese nativo.

Io, in massima, credo che la magistratura italiana sia superiore ad ogni sospetto; credo anche specialmente, in ordine a quei casi ai quali io intendo di accennare, che i

magistrati siano insospettabili. Tuttavolta, quando taluno di essi si trova in un capoluogo di Circondario nel quale è compreso il Comune dove ebbero luogo lotte ardenti elettorali recenti, e alle quali i parenti di questo magistrato hanno preso parte vivissima, se è vero da un lato che il magistrato, per la sua educazione morale e giuridica, sia insospettabile, tuttavia, nel fatto, finisce col l'essere sospettato. Debbo soggiungere, ad onore del vero, che avendo tenuto parola di questo argomento privatamente con l'onorevole guardasigilli, l'ho trovato, come è naturale, consenziente in quest'ordine di idee a cui non può non ispirarsi chiunque abbia l'abitudine alla giustizia, come l'onorevole guardasigilli. Tuttavolta, siccome a questi casi, ai quali io ebbi l'onore di accennare, ancora non si è provveduto, la preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro è questa: di voler correggere a suo tempo quegli errori che, inavvertentemente e contrariamente a queste teorie reciprocamente consentite, per avventura abbiano potuto verificarsi.

Questa è la preghiera che volevo rivolgere al ministro ed ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Rispondo all'onorevole Lovito che, per me, è principio immutabile, dovere i magistrati, a qualunque ordine appartengano, restare assolutamente estranei ad ogni movimento elettorale. E conseguentemente, se istruzioni saranno date ad ogni evento, saranno queste: che manca al suo dovere il magistrato, il quale, tranne che per dare il suo voto individuale, prendesse un'ingerenza qualunque a favore o contro i candidati nell'elezioni sia politiche, che amministrative.

Quindi può essere sicuro l'onorevole Lovito che, se ci sono magistrati, i quali abbiano brigato davvero nelle elezioni, saranno allontanati dal luogo, che è stato il campo della lotta elettorale. Posso inoltre assicurarlo che si è molto guardinghi a mantenere o a mandare i pretori nei luoghi di loro origine, e che il Ministero non manca mai di prendere i provvedimenti, che le circostanze, volta per volta, dimostrano necessari.

Lovito. Non solamente i pretori!

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Per quanto poi concerne l'onorevole Girardini, posso dire che finora non ha potuto

accadere che magistrati, appartenenti alla cosiddetta categoria unica, non abbiano potuto essere promossi. Vero è che un certo disquilibrio nelle due carriere, nel fatto si è verificato. Per il passato il sostituto agevolmente raggiungeva il posto di procuratore del Re, ma stentava a passare alla Corte d'appello; mentre i giudici, i quali tardavano molto ad avere il grado di vice-presidente o di presidente, in brevissimo tempo raggiungevano poi il grado di consigliere.

Ora le parti sono un tantino mutate, non però tanto quanto suppone l'onorevole Girardini.

Che i magistrati giudicanti debbano attendere un po' più per andare alla Corte di appello è vero; ma essi attendono come vice-presidenti; mentre per i sostituti procuratori del Re non c'è un grado intermedio e debbono essere senz'altro promossi a procuratori del Re.

Ad ogni modo per pareggiare intieramente le parti, credo che convenga studiare qualche temperamento; ma quale questo possa essere, non saprei nel momento dire.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti metto a partito il capitolo 16.

(È approvato).

« Capitolo 17. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*) lire 4,500,000. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Ho domandato di parlare intorno a questo capitolo per fare una raccomandazione all'onorevole ministro.

Nel 1878 l'onorevole De Crecchio presentava alla Camera un suo disegno di legge dal titolo: intorno al modo di raccogliere le prove generiche nei giudizi penali.

Questo disegno di legge, ripresentato nel 1880, fu discusso in seno alla Commissione e portato davanti alla Camera, la quale, per circostanze diverse, non potè prenderlo in esame, onde rimase allo stato di progetto fino ad ora dimenticato.

L'onorevole ministro guardasigilli, assai meglio di me, sa come nella raccolta di quelle prove da servire pei giudizi penali, ora si proceda un po' empiricamente, e come sia per ciò necessario di disciplinare la importante materia.

Io non starò, in questo momento, a dimostrare come converrebbe che questa fosse di-

sciplinata così da renderne più conformi a giustizia ed a verità i responsi.

Mi limiterò a fare all'onorevole ministro una breve raccomandazione. Ed è questa: che in ogni città d'Italia, la quale sia sede di Ateneo e quindi di un insegnamento medico legale, con locali convenienti, con mezzi opportuni d'indagine e personale competente, quante volte occorra di procedere ad autopsie giudiziarie e ad altre indagini tecniche, sia stabilito, che queste siano appunto compiute nei locali annessi all'Istituto medico-legale universitario, perchè ivi sarà più facile la ricerca delle prove generiche, e queste avranno un indirizzo scientifico e non empirico.

L'onorevole ministro sa infatti come la verità delle prove dipenda il più spesso dall'aver scientificamente fatto il primo esame, ciò che non è più possibile di ripetere nel corso del procedimento. Voglia adunque l'onorevole ministro accogliere questa mia raccomandazione, e provvedere perchè, quando appaia necessario, oltre ai locali e mezzi d'indagine sia messo a disposizione della giustizia inquirente anche il personale che è addetto ai laboratori scientifici medico-legali, non escluso il professore di medicina legale, e disciplinare la materia di guisa che in giudizio non si possano più recare innanzi perizie che si dicono di accusa e di difesa, ciò che è contrario alla verità scientifica.

Prego dunque l'onorevole ministro guardasigilli di voler prendere cognizione del disegno di legge del deputato De Crecchio, quando non l'abbia già fatto, ed, ove lo riconosca opportuno, a volerlo fare oggetto di seri provvedimenti. Farà opera saggia e per la giustizia e anche per l'insegnamento universitario.

Presidente. L'onorevole Pozzo ha facoltà di parlare.

Pozzo. Tenuto conto dell'ora, mi limiterò ad una semplice osservazione. La Giunta generale del bilancio lamenta che sieno sempre in aumento le spese di giustizia, ed accenna ad alcune delle cause che determinano siffatto aumento. Una delle cause però che, a mio avviso, principalmente concorre a crearlo, tanto che l'attuale Ministero con nota di variazione ha dovuto proporre un maggiore stanziamento di mezzo milione, consiste in ciò: che per le disposizioni del nuovo Codice penale coordinate con quelle del Codice di pro-

cedura, anche pei reati minori non può più il giudice istruttore nè può la Camera di Consiglio rinviare il giudizio dinanzi al pretore; cosicchè oramai i pretori sono spossessati, si può dire, della giurisdizione penale, e quasi tutti i processi sono portati alla cognizione del tribunale.

Da ciò deriva la necessità che i periti e i testimoni si trasferiscano alla sede del tribunale, ed ivi rimangano lungo tempo: e perciò un aumento considerevole delle indennità loro dovute, oltre al grave disturbo che loro si arreca. Mi limito ad accennare a questa circostanza, ed a raccomandare all'onorevole ministro di volere coordinare le disposizioni del Codice di procedura, meglio di quanto non si ha attualmente, con le disposizioni del nuovo Codice penale, per poter facilitare il più possibile il rinvio dei giudizi innanzi ai pretori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Farò molto conto della osservazione dell'onorevole Pozzo, giacchè comune è l'impegno di diminuire le spese di giustizia, sebbene io creda che una sensibile diminuzione di esse non potremo avere, se non sarà modificato l'ordinamento del rito nei giudizi penali. Questo si riattaccerebbe precisamente alla riforma del Codice di procedura penale; e sarà, ripeto, oggetto di mia speciale attenzione.

In quanto alle perizie mediche, ha messo il dito nella piaga l'onorevole Rampoldi. Indubbiamente nell'assicurare la prova generica, si va quasi a tastoni; e, dovendo far capo, specialmente nei piccoli Comuni, ai medici condotti del luogo, non si può davvero esser tranquilli del giudizio loro intorno al fatto che è causa del procedimento penale. Certamente sarebbe assai meglio se sempre si potesse ricorrere a collegi, ad atenei, dove sono Facoltà costituite con laboratori, ecc. Ma questo recherebbe non poco disagio, specie per la speditezza dei giudizi. Recentemente un discorso del senatore Todaro accennava alla convenienza di far fare un esame speciale ai medici condotti in materia medico-legale per avere, in qualsiasi luogo, dove i reati avvengono, persone pratiche in mode speciale della materia intorno a cui possono essere per avventura chiamati a portar giudizio. Questa parmi veramente cosa da studiare.

Ed io assicuro l'onorevole Rampoldi che

porterò la massima attenzione sul suo richiamo e spero che, giovandomi anche degli studi fatti al riguardo dal Ministero di grazia e giustizia, potremo procedere anche a questa riforma nel Codice di procedura penale.

Cocco-Ortu, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu, relatore. Poche parole. Sono lieto che molti oratori siano concordi con la Giunta del bilancio intorno alle cagioni delle maggiori spese di giustizia, e prendo anche oggi atto dell'impegno del ministro di far tutto il possibile per diminuirle. Ma non posso consentire nell'opinione dell'onorevole Pozzo, il quale attribuisce l'aumento di esse alle disposizioni di coordinamento per l'attuazione del nuovo Codice penale. Se egli riflette bene, vedrà che, se da una parte si è determinata la competenza con criterii più logici e più rispondenti alla natura e all'indole dei reati con le disposizioni del Codice dell'onorevole Zanardelli, dall'altra ciò non ha portato uno spostamento nelle cause perchè oggi le cause che si discutono nelle preture, sono in numero certamente non inferiore a quelle che si discutevano prima. Il numero degli affari penali di competenza dei tribunali non è aumentato per i processi sottratti alla competenza del pretore, ma per ben altre ragioni.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito il capitolo 17 in lire 4,500,000.

(È approvato).

Capitolo 18. Pigioni (Spese fisse). Stanziamento proposto dal Ministero, lire 107,318. 28. Stanziamento proposto dalla Commissione, lire 105,318. 28.

Onorevole ministro guardasigilli, accetta la riduzione proposta dalla Commissione?

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Sì, l'accetto.

Presidente. Rimane dunque approvato il capitolo 18 in lire 105,318. 28.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 19. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 31,840.

Capitolo 20. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti, lire 687.

Capitolo 21. Sussidi ai già bassi agenti

dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 4,000.

(Il capitolo 22 fu soppresso con la nota di variazione n. 272-*bis* del 21 febbraio 1894).

Capitolo 23. Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortili e locali annessi di Castelcapuano in Napoli, lire 50,000.

Categoria quarta. *Partite di giro*. — Capitolo 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 142,248. 18.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 34,011,998. 46.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 86,527.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 34,098,525. 46.

Categoria quarta. — *Partite di giro*, lire 142,248. 18.

Totale generale, lire 34,240,773. 64.

Chi approva questo stanziamento complessivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 1° della legge di cui fa parte integrante la tabella A:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A). »

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 2. L'Amministrazione del Fondo pel culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B). »

Si dia lettura della tabella B.

Miniscalchi, segretario, legge:

TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi*. — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 13,250,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 236,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 7,000.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 320,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 7,100,000.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, lire 1,500,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 900,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 40,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali*. — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,000,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 23,485,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 2,000,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 25,485,000.

Presidente. Metto a partito l'insieme della entrata ordinaria e straordinaria, nella somma di lire 25,485,000.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Metto a partito il capoverso a dell'articolo 2, di cui fa parte integrante la tabella B testè letta.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Leggo il capoverso b:

« b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C). »

Si dia lettura della tabella C.

Miniscalchi, segretario, legge:

TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Personale (*Spese fisse*), lire 475,000.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 110,000.

Capitolo 3. Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dello appuramento di rendite (*Spesa d'ordine*), lire 550,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, lire 100,000.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*, lire 80,000).

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 43,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 7,000.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 15,000.

Capitolo 11. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 17,215.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 315,000.

Capitolo 14. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 15. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 426,000.

Capitolo 16. Tassa sulla ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 2,284,000.

Capitolo 17. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 340,000.

Capitolo 18. Tassa di registro e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 19. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 20. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 21. Manutenzione degli stabili e

riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 22. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 855,000.

Capitolo 23. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 21,203,04.

Capitolo 24. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 370,000.

Capitolo 25. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 26. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dello articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 27. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 28. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 5,805,000.

Capitolo 29. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,780,000.

Capitolo 30. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 31. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 514,834.

Capitolo 32. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 45,000.

Capitolo 33. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 34. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 35. Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spesa obbligatoria*) lire 359,150.

Capitolo 36. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti, o susseguenti ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Casuali. — Capitolo 37. Spese casuali lire 30,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 38. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 39. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive. Spese straordinarie e diverse.* — Capitolo 40. Personale fuori ruolo e in disponibilità (*Spese fisse*), lire 28,000.

Capitolo 41. Assegni al personale straordinario (*Spese fisse*), lire 34,500.

Capitolo 42. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (*Spesa d'ordine*), lire 450,000.

Capitolo 43. Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (*Spesa obbligatoria*), lire 165,000.

Capitolo 44. Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali.* — Capitolo 45. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi. (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 46. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 47. Impiego di somme diverse da

capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive a tenore della legge 20 gennaio 1880, n. 5253 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,840,000.

Capitolo 48. Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, lire 3,500,000.

Totale del titolo I. — *Spesa ordinaria*, lire 18,726,902.04.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria*, lire 6,257,500.

Insieme (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 24,984,402.04.

Presidente. Metto a partito l'insieme della spesa ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del Fondo pel Culto in lire 24,984,402.04.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Pongo a partito il secondo capoverso dell'articolo 2, di cui fa parte la tabella C testè approvata, e di cui do lettura di nuovo:

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Terzo capoverso dell'articolo 2:

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. »

Si dà lettura dell'elenco n. 1.

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni e compensi e indennità ai contabili stessi e al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
19	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
20	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.
21	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
22	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
23	Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboiche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
29	Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses.
32	Supplementi di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitorii a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.

Numero
dei capitoli

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

SPESA STRAORDINARIA.

- 42 Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
- 43 Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione.
- 45 Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
- 46 Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.
- 47 Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri lavori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Pongo a partito il capoverso 3 con l'elenco n. 1 che ne fa parte integrante.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Capoverso quarto:

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati, a disposizione dei funzionari incaricati. »

Si dà lettura dell'elenco n. 2.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per riscossioni e compensi e indennità ai contabili stessi e al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc; spese ipotecarie e trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
21	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
30	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'Amministrazione.

Pongo ora a partito il 4° capoverso dell'articolo 2 con l'elenco 2 che ne fa parte integrante.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Metto ora a partito l'intero articolo 2 che rileggo:

« L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio De-

creto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati, a disposizione dei funzionari incaricati. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 3. La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate nel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D). »

Si dà lettura della tabella D:

TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria prima. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. Capitolo 1. Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero, lire 1,929,227. 81.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 8,000.

Capitolo 3. Censi, canoni, livelli, ecc. lire 340,000.

Capitolo 4. Crediti fruttiferi, lire 3,000.

Capitolo 5. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 30,000.

Proventi diversi. — Capitolo 6. Depositi diversi, lire 800.

Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 45,000.

Capitolo 8. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 15,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del fondo di beneficenza e di religione*. Capitolo 9. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 150,000.

Capitolo 10. Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti, lire 1,000.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 150,000.

Capitolo 12. Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da rinvestirsi, lire 4,700.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. Capitolo 13. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 14. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 85,000.

Capitolo 15. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 300,000.

Capitolo 16. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 2,000.

Capitolo 17. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 5,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 2,371,027. 81.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 699,700.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*) lire 3,070,727. 81.

Pongo a partito l'insieme della entrata ordinaria e straordinaria secondo la tabella D in lire 3,070,727. 81.

Chi l'approva alzi la mano.

(È approvato).

Rileggo il capoverso a dell'articolo 3.

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate nel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D).

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Capoverso b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella E).

Si dia lettura della tabella.

PARTE PRIMA. *Spese proprie dell'Amministrazione*. — TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria prima, *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Contributo a favore della Direzione generale del fondo per il culto in rimborso della spesa per il personale incaricato del servizio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 60,000.

Antonelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Antonelli. Mi permetta l'onorevole ministro che gli rivolga una raccomandazione circa l'amministrazione dell'asse ecclesiastico per quello che riguarda la beneficenza della città di Roma.

All'allegato n. 1, tabella C, vedo che il ministro ha ridotto la spesa di 3 mila lire, sopprimendo il posto di cassiere, e nella relazione allegata al passato bilancio di grazia e giustizia, per quello che riguarda l'asse ecclesiastico di Roma, era detto che questa riduzione di 3 mila lire si riferiva appunto al cassiere incaricato di tenere la Cassa del fondo di beneficenza della città di Roma, istituito dalla legge del 1873 e confermato con quella del 1886.

Ora domando innanzi tutto all'onorevole ministro se, con la soppressione di quest'ufficio, non sia possibile che s'incorra nel gravissimo inconveniente che questo fondo venga ad essere confuso con quello generale del culto.

Non si tratta di una piccola somma, giacchè fra rendita ed altri proventi il fondo dell'asse ecclesiastico, della beneficenza e religione per la città di Roma ha un capitale di 120 milioni ed una spesa annua di 6 milioni.

Ora, un'economia della natura di quella che ho citato, di sole 3 mila lire, non credo opportuna se può diminuire la garanzia di mantenere autonoma questa istituzione puramente romana.

Avendo meglio studiato il bilancio, non trovo poi che veramente si faccia un'economia, come sembrerebbe a primo aspetto, perchè se da una parte si è tolto un cassiere a 3 mila lire, si è dall'altra creato un nuovo segretario a 4 mila lire.

Io quindi prego il ministro di abolire questo posto di segretario a 4 mila lire, e di mantenere il posto di cassiere a 3 mila lire. Ciò, come ho detto, ciò darebbe di maggior garanzia che il fondo di beneficenza e religione per la città di Roma rimarrà autonomo.

Aspetto dalla cortesia del ministro una risposta, che auguro favorevole alla mia proposta.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Dico subito all'onorevole Antonelli che l'autonomia del Fondo di beneficenza e reli-

gione della città di Roma non è per nulla intaccata. Come non fu intaccata con la nomina dell'unico direttore generale del Fondo pel culto, che tiene anche la direzione dell'Asse ecclesiastico, così non lo sarà con l'unica cassa.

Si è voluto semplificare l'amministrazione per ridurre sempre più le spese; si è tolto un cassiere, e si è fatto un solo ufficio di ragioneria; ma è stato detto espressamente nella nota illustrativa del bilancio, che rimangono assolutamente separate le due contabilità, di modo che si sa perfettamente quanto appartiene al Fondo pel culto, e quanto all'Asse ecclesiastico di Roma. Quindi non c'è pericolo che ci possa essere quella tal confusione, a cui accennava l'onorevole Antonelli. Al quale dirò ancora che non si tratta già di un capitale di 120 milioni, ma di un capitale molto minore, perchè l'entrata annua è poco superiore ai 3 milioni.

Ripeto, lo scopo che si è voluto raggiungere è stato quello di una semplificazione dei servizi, senza danno alcuno del personale; imperocchè quel tal cassiere è pagato, aspettando di esser messo in altro ufficio, sul capitolo 25 delle spese straordinarie, e percepisce l'intero stipendio.

Quello che si è fatto, si è fatto per semplificare i servizi, non essendo intendimento del Governo di danneggiare gli impiegati del Fondo pel culto, e dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Quanto poi al mantenere il cassiere e togliere un ufficiale di ragioneria, io, per verità, in questo momento, non potrei dare spiegazioni sufficienti; perchè dovrei entrare in tutto l'organismo dell'Amministrazione del Fondo del culto, e vedere per quali ragioni si è creduto necessario di aumentare un segretario di ragioneria e di sopprimere uno dei due cassieri. Ma si assicuri la Camera che non vi è alcun pericolo che si confondano i due patrimoni, perchè non è questo l'intendimento del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cocco-Ortu, relatore. Mi importa anzi tutto di non lasciar passare inosservata una considerazione dell'onorevole Antonelli. Egli ha esaminato il bilancio ed ha notato che, invece di un'economia si farebbe una maggiore spesa.

Ora io debbo dire che col nuovo disegno di bilancio e con le modificazioni dell'orga-

nico, il risultato complessivo della spesa per l'amministrazione del Fondo per il culto è diminuito e per una somma rilevante. In quanto poi alla questione speciale sollevata dall'onorevole Antonelli non è cosa che riguardi la Giunta del bilancio.

Però se il ministro, nell'attuazione del nuovo organico, potesse trovar modo di pregiudicare il meno possibile le condizioni degli impiegati, che sono in servizio, io credo che farà opera buona; e quindi spero che terrà conto del desiderio espresso dall'onorevole Antonelli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Antonelli.

Antonelli. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha dato, e ringrazio anche l'onorevole relatore.

Dichiaro poi di non insistere nella mia proposta.

Però per quanto le economie, come ha detto benissimo il relatore, siano state fatte complessivamente nel Fondo del culto, in alcuni capitoli v'è stato aumento di spesa.

Per esempio, se si va a considerare il capitolo 25, personale fuori ruolo, mentre nell'anno in corso la spesa era di 5,780 lire, per l'esercizio 1894-95 è portata a 19,972 con un aumento di circa 14,000 lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

Cocco-Ortu. L'onorevole Antonelli cade in un equivoco, giacchè dovrebbe ricordarsi che quando si diminuisce la pianta organica, siccome i funzionari che cessano di far parte dell'amministrazione vanno in disponibilità, ed hanno un assegno, occorre aumentare gli stanziamenti del capitolo per questi assegni.

Ma il vantaggio del nuovo organico sta in ciò: che finiti i due anni di disponibilità e collocati gli impiegati fuori ruolo nei posti, che si faranno vacanti, diminuisce la spesa complessiva per il personale. Quindi la nuova spesa è transitoria. Corrisponde alla diminuzione dell'organico in aumento del personale, che cessa man mano che gli impiegati a ruolo lasciano posti vacanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

Ercole. Spero che l'onorevole guardasigilli consentirà che gli rivolga una domanda.

Veramente è passato il capitolo, al quale si riferisce, e che gentilmente mi era stato

indicato dal relatore. Ciò mi rincresce, ma la colpa non fu mia.

Ad ogni modo voglio dire una parola, e spero che l'onorevole ministro farà buon viso alle mie domande riflettenti il Fondo del culto e l'Economato generale di Torino.

Egli ha già risposto nella tornata del 23 giugno agli onorevoli Gabba e Fusinato e ha detto che riconosce equo provvedere all'aumento delle congrue parrocchiali. Riguardo poi al patrimonio ecclesiastico, senza prendere altri impegni, dichiarò che nulla sarà da esso distratto a vantaggio di altri servizi.

Veramente in questi giorni si è parlato di indemanamento del Fondo del culto, dell'economato di Torino, ecc. A questo proposito, mi sono subito ricordato della discussione che si fece a Torino nel 1855 intorno al disegno di legge presentato da Rattazzi e da Cayour « sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi » e alla quale discussione presero parte gli uomini più autorevoli del Parlamento, compreso l'onorevole Saracco, il quale nominato con Real Decreto presidente della Commissione per accertare la posizione finanziaria dell'amministrazione del Fondo per il culto, nella sua relazione l'8 agosto 1878 concluse dicendo essere assicurata l'esistenza del Fondo per il culto.

A questa discussione e materia analoga, io stesso mi riferii nel mio discorso del 9 febbraio 1871, quando trattavasi della legge delle guarentigie alla Sede Pontificia.

E giova ricordare adesso le parole che si trovano in una relazione del Des Ambrois del 18 maggio 1855:

« Mercè tali disposizioni la Cassa ecclesiastica, verrà posta sotto la garanzia della fede pubblica, affidata alla tutela delle politiche istituzioni; la legge l'assicura *intangibile*, come crediamo che debba essere; oltrechè il Governo e la nazione non potranno mai dimenticare che spogliare questa Cassa sarebbe togliere gli alimenti ai parroci. »

Dunque il Governo tenga bene a memoria che si può far presto a indemanare i beni destinati al Fondo per il culto, ma che le conseguenze di questo fatto sarebbero gravissime; e non dimentichi mai le leggi 29 maggio 1855, 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892, che regolano questa materia. E sento anzi il dovere di rivolgere una viva parola di encomio

al commendatore Tami, al suo predecessore Forni, e ai suoi dipendenti che compiono il loro ufficio con la massima intelligenza.

Rispetti il Governo ciò che si è fatto in passato dai nostri maggiori!

Il Fondo per il culto ha un patrimonio non minore di 150 milioni. L'economato di Torino, che vorrebbero fondere con altri economati, ha una rendita di oltre un milione. Tutti i Comuni, le confraternite, le fabbricerie, i parroci tormentano quotidianamente noi e quell'economato. Ed io ho qui l'ultima relazione pubblicata pel 1893 da quel distinto funzionario che è l'attuale economo Scarfiotti, dove è detto tutto quello che si spende anno per anno.

Perciò io desidero che il Governo mantenga gli impegni, che sono stati assunti dai suoi predecessori; giacchè non si tratta d'impegni personali, ma d'impegni presi come Governo.

Io formulo dunque queste due domande:

1° Se il Governo intende di affrettare la liquidazione dei due patrimoni, secolare e regolare, del Fondo per il culto, e quando crede che possa essere compiuta;

2° Se intende di eseguire le disposizioni legislative riguardo al mantenimento del Fondo per il culto, come ente speciale, a cui rimanga affidato l'incarico di provvedere agli oneri di culto, e quindi sia, come deve essere, contrario all'indemniamento del patrimonio ed all'assorbimento dell'amministrazione del Fondo per il culto in altre amministrazioni dello Stato.

Queste sono le domande, che faccio formalmente al ministro, sperando che egli prenda solenne impegno che non permetterà che sia assorbita l'amministrazione del Fondo per il culto da altre amministrazioni, e che lascerà l'economato generale di Torino al suo posto.

Non facciamo degli assorbimenti comunitici. (*Si ride*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Nessuna parola mia ha potuto mai far supporre all'onorevole Ercole che sia intendimento del Governo di confondere, nel gran demanio dello Stato, quello che è il patrimonio ecclesiastico: anzi il proposito fermo del Governo è di tenerlo assolutamente separato, perchè possa essere interamente conservato alla missione,

che ad esso è stata affidata dalla legge, votata dal Parlamento.

E tanto meno, se si dovrà venire a riordinamento dell'Amministrazione ecclesiastica è intendimento del Governo di confondere i patrimoni dei diversi Economati.

Tutto si potrà fare: semplificazione di amministrazione, riduzione di spese; ma nessuna confusione di patrimoni rispettivi.

Aguglia. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Aguglia. Su questa questione...

Presidente. Parli.

Aguglia. ...mossa dall'onorevole Antonelli.

Io non comprendo perchè l'onorevole guardasigilli voglia togliere l'autonomia alla Cassa della beneficenza a Roma, col toglierle il cassiere speciale e con l'aumentare il personale di un segretario, che è inutile e che porta al bilancio un aggravio di lire 1000 all'anno.

Io prego l'onorevole ministro di voler ritornare su questa proposta, fatta da lui, e lasciare il cassiere e l'autonomia alla Cassa di beneficenza a Roma.

Insisto.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.

L'autonomia è perfettamente rispettata, come fu rispettata il giorno in cui l'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione di Roma fu fusa con l'Amministrazione del Fondo per il culto, sotto un unico direttore.

Presidente. Rimane approvato il capitolo 1. Capitolo 2...

Aguglia. Faccio una proposta normale, onorevole presidente.

Presidente. Non ha facoltà di parlare. Se ha da fare una proposta, la mandi scritta al banco della Presidenza.

Aguglia. Faccio la proposta che si ritorni sulla prima parte della discussione.

Presidente. Non ha facoltà di parlare.

La prego di far silenzio.

Aguglia. Se Ella non vuole che parli, mi piegherò alla sua volontà.

Presidente. Il capitolo 1° è approvato collo stanziamento proposto.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse*), lire 7,500.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 15,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, economia e stampe (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza della amministrazione (*Spese fisse*), lire 4,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Capitolo 8. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 9. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 97,000.

Capitolo 10. Tassa di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 325,000.

Capitolo 11. Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 12. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Riparazioni ordinarie ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 14. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,500.

Capitolo 15. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 537,50.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 209,000.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 16,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 667,632.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie sopresse in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 21,000.

Capitolo 20. Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 175,000.

Capitolo 21. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, lire 58,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 11,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di

riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 10,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 2,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese straordinarie diverse.* — Capitolo 25. Personale fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 19,972.

Capitolo 26. Compensi per lavori straordinari, lire 10,000.

Capitolo 27. Spese diverse per concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 28. Restituzione di somme indebitamente conseguite (*Spesa d'ordine*), lire 10,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi per pigioni, lire 800.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di spettanza dell'amministrazione.* — Capitolo 30. Riparazioni straordinarie ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.

Capitolo 31. Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 32. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 246,000.

Capitolo 33. Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (*Spesa obbligatoria*), lire 4,700.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 34. Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 304,000.

Capitolo 35. Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 85,000.

Capitolo 36. Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 37. Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (*Spesa d'ordine*), lire 500.

Capitolo 38. Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

PARTE SECONDA. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — TITOLO I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — Capitolo 39. Annualità e spese di

culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,633. 86.

Capitolo 40. Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte, lire 85,119. 20.

Capitolo 41. Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo, lire 80,000.

Capitolo 42. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 80,000.

Capitolo 43. Assegno all'Istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma, lire 120,000.

Capitolo 44. Assegno al comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia, lire 5,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — Capitolo 45. Fondo a disposizione, lire 118,283. 25.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Cocca-Ortu, relatore. Una sola raccomandazione all'onorevole ministro. Il fondo a disposizione del Ministero iscritto in questo capitolo è impiegato a scopo di beneficenza. Ora, poichè a seconda della interpretazione di alcuni dei provvedimenti finanziari, che si stanno discutendo dalla Camera, potrebbe avvenire che il fondo di beneficenza della città di Roma venisse a perdere la somma, che dovrebbe pagare in più per le nuove tasse, come il fondo del culto. Ove ciò accadesse, raccomando al guardasigilli di non disporre, finchè non siano

precisati i nuovi oneri eventuali, di questo fondo affinchè il bilancio non si deva poi chiudere in ispareggio.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Tale domanda è così giusta che non posso che accettarla.

Presidente. Così è approvato il capitolo 45 con lo stanziamento proposto.

Pongo ora a partito l'insieme della spesa della parte prima e seconda in lire 3,070,727.81. (*È approvato.*)

Ora pongo a partito il capoverso *b* dell'articolo 3, a cui è annessa la tabella *E*:

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *E*).

(*È approvato.*)

Penultimo capoverso dell'articolo 3°:

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1881, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge. »

Leggo l'elenco n. 3.

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895 ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero
dei capitoli

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

SPESA ORDINARIA.

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno. |
| 5 | Spese d'ufficio, economia e stampe. |
| 7 | Spese di liti e coazioni. |
| 8 | Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni. |
| 9 | Tassa di manomorta. |
| 10 | Tassa di ricchezza mobile. |
| 11 | Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque. |
| 12 | Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali. |
| 13 | Riparazioni ordinarie ai fabbricati. |
| 14 | Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità. |
| 15 | Doti dipendenti da pie fondazioni. |
| 16 | Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese. |
| 17 | Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori. |
| 19 | Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma. |

SPESA STRAORDINARIA.

- | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Spese diverse per concentramento di monache. |
| 28 | Restituzione di somme indebitamente conseguite. |
| 30 | Riparazioni straordinarie ai fabbricati. |
| 31 | Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. |
| 32 | Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi. |
| 33 | Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati. |
| 34 | Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati. |
| 35 | Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di rinvestimento. |
| 36 | Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di rinvestimento per gli enti conservati. |
| 37 | Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie. |
| 38 | Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie. |

Metto a partito il penultimo capoverso dell'articolo 3°, a cui è annesso l'elenco n. 3.
(È approvato).

Ultimo capoverso dell'articolo 3°:
« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la

detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati, a disposizione dei funzionari incaricati. »

Do lettura dell'elenco n. 4.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Argio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio, economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Tassa di ricchezza mobile.
11	Tassa sui fabbricati e fondi rustici, e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

Pongo a partito l'intero articolo 3 che implica l'approvazione degli allegati in esso richiamati.

(È approvato).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata pomeridiana d'oggi.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di aumenti per lire 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di aumenti per lire 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni

accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Leggo l'articolo unico:

« Sono approvati gli aumenti di lire 64,000 e la diminuzione per somma eguale, di cui alla tabella annessa alla presente legge, alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante lo esercizio finanziario 1893-94. »

Leggo la tabella annessa all'articolo unico:

TABELLA degli aumenti e delle diminuzioni da portarsi alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
1	Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	11,500. >
6	Indennità di tramutamento	25,000. >
18	Pigioni (<i>Spese fisse</i>)	27,500. >
		64,000. >
Diminuzioni di stanziamento.		
15	Magistrature giudiziarie - Personale (<i>Spese fisse</i>)	64,000. >

Presidente. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendo state fatte proposte, e nessuno avendo chiesto di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana d'oggi.

La seduta termina alle 11,45.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

